



COMUNE DI MACOMER
COMUNE DE MACUMERE

Provincia di Nuoro

Ordinanza N 21 del 13 maggio 2020

prot. 8066 Del 13 maggio 2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN CITTÀ – DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN ORDINE ALLA APERTURA DEI MERCATI CITTADINI ALL'APERTO, DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DELLE ATTIVITÀ AL DETTAGLIO DI VENDITA DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, GIOIELLERIE, PROFUMERIE

IL SINDACO

CONSIDERATA l'emergenza sanitaria in atto e l'evolversi della situazione epidemiologica particolarmente diffusiva, con andamento attualmente decrescente e, dunque, positivo sotto il profilo della sanità pubblica;

CONSIDERATO comunque il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

VISTA l'incertezza della durata della pandemia;

RITENUTO necessario porre in essere ogni azione a tutela della salute pubblica in considerazione dell'elevato livello di contagio e diffusività dell'agente patogeno Covid-19;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;
- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il ministro dell'interno del 22 marzo 2020, relativa ad ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTE

- le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 04.04.2020, 18 del 7.04.2020 e 19 del 13.04.2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS, Supplemento Straordinario n. 27 del 16.04.2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n 20 del 02.05.2020 e in particolare
 - **l'art. 13** che testualmente recita *"È demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto*
 - *delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e*

contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti."

- **L'art 23** che testualmente recita "Con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;

b) Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;

c) Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;

d) Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;

e) Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità pubblica sul sito istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020 il parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) rilevato per ciascun Comune della Sardegna.

I Sindaci, che abbiano ordinato la riapertura degli esercizi di cui al presente articolo, sono tenuti a verificare quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti. Qualora il numero R_t (R con t) dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, i medesimi dovranno immediatamente revocare la propria ordinanza, informandone la Regione e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente.

- **L'art. 24** che testualmente recita "Con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità pubblica sul sito istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020 il parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) rilevato per ciascun Comune della Sardegna.

I Sindaci, che abbiano ordinato la riapertura degli esercizi di cui al presente articolo, sono tenuti a verificare quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti. Qualora il numero R_t (R con t) dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, i medesimi dovranno immediatamente revocare la propria ordinanza, informandone la Regione e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente.

RITENUTO pertanto imprescindibile che, in un contesto di emergenza sanitaria quale quella attuale, si debba ritenere assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica;

VALUTATE le specifiche condizioni determinatesi in questi primi mesi della pandemia COVID 19 nel territorio comunale in particolare il fatto che

- fino alla data odierna è stato accertato n. 1 caso di contagio, peraltro riguardante un soggetto che lavora presso un importante servizio pubblico sanitario ma non residente a Macomer, e che non è stato rilevato, fino alla data odierna, nessun caso di positività al COVID 19 tra la catena dei contatti dello stesso soggetto come ricostruita dall'ATS;
- anche per gli 11 casi in osservazione posti in quarantena obbligatoria, come determinati dalla ricostruzione della catena dei contatti da parte della competente ATS, non evidenziano ulteriori criticità;

CONSIDERATO che l'indice R_t , relativo al Comune di Macomer, pubblicato finora dalla RAS viene definito "NC", dunque non classificabile e non calcolabile,

TENUTO CONTO che lo stesso indice rappresenta il numero medio di infezioni prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione dopo l'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia stessa,

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Macomer si è verificato fino ad oggi un solo caso di positività al Covid 19, peraltro di cittadino non residente, asintomatico e rilevato durante uno screening,

TENUTO CONTO che un indice quanto più è elevato, tanto più indica un maggiore rischio di diffusione dell'epidemia, e tanto più è basso da non essere classificabile o calcolabile per l'esiguità dei casi, tanto più indica un basso rischio di diffusione della malattia,

DATO ATTO che l'unico dato disponibile del R_t (valore "NC") relativo al comune di Macomer è quello del 8 maggio 2020 ed che lo stesso è assimilabile ad un livello di "basso rischio epidemico"

ACQUISITO l'ultimo indice medio R_t della Regione Sardegna, pari a 0.48 (riferito anch'esso al 8 maggio 2020 - aggiornamento del sito al 13 maggio 2020),

VISTI gli artt. 13, 23 e 24 della predetta Ordinanza del Presidente della R.A.S. n. 20 del 02.05.2020;

PRESO ATTO che il Presidente della R.A.S., nel corso della conferenza stampa tenutasi in data 08.05.2020, tra le altre cose, ha dichiarato:

- che la Sardegna " [...] si colloca con un valore di R_t pari a 0,48, al disotto di 0,50, e quindi al disotto di quella soglia di grande prudenza e sicurezza che avevamo deciso di assumere per le riaperture della Fase 2, tenendo presente che lo stesso Governo aveva indicato al disotto del valore 1 la possibilità di una riapertura per assenza di rischio di diffusione del contagio [...]";

- riferendosi alla diffusione del virus e al parametro utilizzato per calcolare il rapporto di trasmissibilità R_t , "[...] che la stragrande parte dei comuni della Sardegna hanno avuto una circolazione talmente bassa ed un numero di casi talmente bassi da "sterilizzare" questo parametro [...]";

- relativamente ai tamponi eseguiti in Sardegna, "[...] che la Regione Sardegna, fino a questo momento, si è attenuta in maniera pedissequa ai disciplinari dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono, in maniera puntuale e precisa, quando si debba eseguire il tampone naso-faringeo per il riscontro del COVID [...]";

CONSIDERATO che

- Il Presidente della Regione, ha dichiarato di fare tali affermazioni essendo supportato da un pool scientifico all'uopo nominato, ed avendo lo stesso richiamato a sé l'onere (vedasi Ordinanza n. 20/2020) di elaborare e fornire a tutti i comuni il dato scientifico sul quale fondare e subordinare le connesse ordinanze sindacali;
- Ed appurato che, avvenuta la pubblicazione sul sito istituzionale della R.A.S. nonché la sua successiva esplicitazione da parte dello stesso Presidente, appare ragionevole poter fare affidamento su quanto anzidetto e sul significato favorevole da attribuire alle predette pubblicazioni;

VALUTATO e considerato

- che in termini prudenziali, trattandosi di prima riapertura, peraltro limitata temporalmente dalla sopracitata Ordinanza RAS 20/2020 e dal DPCM 26.04.2020, è altrettanto ragionevole e preferibile che le prestazioni siano eseguite ai soli cittadini residenti, domiciliati e dimoranti a Macomer, demandando agli esercenti in sede di prestazione di accertare ed annotare preventivamente la sussistenza per i controlli successivi ed eventuali;
- quanto affermato dal Presidente della R.A.S. e, soprattutto, che nel Comune di Macomer, a oggi, si è registrato un caso di infezione da COVID-19, e per tale ragione l'indice di trasmissibilità Rt, come indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito web della R.A.S., risulta non calcolabile;

PRESO ATTO infine che diversi e importanti comuni della Sardegna, regione complessivamente caratterizzata da una bassa diffusione dei contagi COVID 19, quali Olbia, Carbonia, Sant'Antioco, Villasimius, Carloforte, Stintino, Sennori, hanno deciso di consentire la riapertura delle attività esercenti i servizi alla persona e gli esercizi commerciali

CONSIDERATO altresì che

- anche i Sindaci di due comuni del Marghine limitrofi a Macomer (Borore e Silanus) hanno disposto la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona e degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie e che un mancato adeguamento alla riapertura delle attività di Macomer esporrebbe la cittadinanza al rischio di contagio nel caso in cui andassero a ricevere le prestazioni commerciali ed alla persona in altre sedi;
- che, per contro, la apertura degli stessi esercizi sul territorio comunale contribuirebbe a ridurre gli spostamenti fuori comune, in armonia con i provvedimenti limitativi a suo tempo emanati per incentivare le misure di prevenzione in ambito sanitario;
- che sul sito istituzionale del Governo, in risposta ad apposita FAQ, sono stati indicati come leciti gli spostamenti intraregionali, ragion per cui l'apertura oggetto della presente ordinanza, favorisce invece una permanenza del cittadino sul territorio comunale;

Considerato che, in ragione dei dati pubblicati sul sito della RAS del Rt, allo stato, vi siano elementi positivi che consentano il progressivo e graduale allentamento delle misure restrittive in essere – sempre nel rispetto dei protocolli e dei disciplinari di sicurezza adottati in sede di ordinanza stessa per le rispettive categorie – permettendo, pertanto, la riapertura delle richiamate attività meglio specificate negli artt. 23 e 24 della Ordinanza Regionale 20/2020;

Il Sindaco, tuttavia, in relazione all'allentamento delle presenti misure restrittive, è tenuto alla verifica quotidiana che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti ed, allorquando l'indice Rt dovesse risultare superiore del valore di 0,50, dovrà provvedere immediatamente alla revoca della presente ordinanza, informandone la Regione e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 5 e 54 comma 4 TUEL disciplinano le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a

fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

VALUTATO che tale ordinanza contingibile ed urgente non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali, delle dimensioni degli esercizi commerciali destinati allo svolgimento delle attività dei servizi alla persona, al commercio al dettaglio destinati alla vendita di articoli di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie e delle caratteristiche dei mercati all'aperto degli operatori ambulanti;

RITENUTO infine di adottare un provvedimento che consenta l'estensione facoltativa delle fasce orarie di apertura delle attività dei servizi alla persona, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, e di consentire, nel contempo, le aperture facoltative, per le stesse attività anche nei giorni di domenica e lunedì;

DISPONE

a far data dal 15 maggio e sino al 17 maggio 2020, o altro termine derivante dall'applicazione di ordinanze regionali sovra-ordinate ovvero di disposizioni legislative nazionali

In riferimento ai mercati rionali all'aperto di cui all'art. 13 dell'Ordinanza del Presidente della regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020

valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale di almeno un metro e di divieto di assembramento, è consentita l'apertura, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dei mercati all'aperto già autorizzati nel territorio comunali, limitatamente ai settori merceologici alimentare e non alimentare, compatibili con le vigenti disposizioni nazionali e regionali

il martedì mattina nella viale S.Maria,

il mercoledì mattina e il sabato mattina in Piazza Italia,

il venerdì mattina in via Genova,

e il giovedì mattina in via Castelsardo,

avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti."

Si precisa e avverte infine che

- gli addetti della Polizia Locale si riservano la facoltà di limitare gli accessi alle zone mercatali in caso di eccessiva affluenza e/o affollamento;
- all'interno delle aree mercatali sono vietati gli assembramenti e deve comunque essere sempre garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro.
- E' fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

In riferimento alle attività dei cosiddetti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori) di cui all'art. 23 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020

al fine di regolamentare e limitare i fenomeni di assembramento nei locali dove si esercitano le attività dei servizi alla persona, in coerenza con le indicazioni e disposizioni di cui all'art. 23 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 si stabilisce preliminarmente che

è fatto obbligo all'esercente verificare prima, in una fase di accettazione del cliente da effettuarsi già al momento della prenotazione dell'appuntamento, accertando, anche mediante acquisizione di autocertificazione del cliente, che:

1. il cliente non provenga dalle cosiddette zone rosse regionali caratterizzate da un maggior rilevamento di casi accertati di soggetti risultati positivi al test sierologico/tampone al COVID 19;
2. il cliente non provenga da comuni caratterizzati da parametro dell'indice di trasmissibilità Rt superiori al limite di 0.50;
3. il cliente non sia risultato positivo esso stesso al test sierologico/tampone al COVID 19;
4. il cliente non sia stato a diretto contatto con soggetti (p.e. familiari conviventi) risultati positivi al test sierologico/tampone al COVID 19;
5. il cliente non risulti, al momento dell'accesso al locale, affetto da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) per i quali è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

è consentito l'estensione delle fasce orarie di apertura facoltativa delle attività dei servizi alla persona, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, e di consentire, nel contempo, le aperture facoltative anche nei giorni di domenica e lunedì;

L'esercente dovrà altresì scrupolosamente alle disposizioni contenute nell'art. 23 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n 20 del 02.05.2020 di seguito riportate:

- a. L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
- b. Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
- c. Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso.

Quale ulteriore misura di tutela della salute pubblica e misura di contenimento del rischio di contagio del COVID 19, con la presente ordinanza si prescrivono altresì i seguenti oneri a carico dell'esercente :

- dotazione di termo scanner, anche portatile, per sottoporre al controllo preliminare alla prestazione della temperatura corporea del cliente; si precisa che, considerata la difficoltà di approvvigionamento dei termo scanner, in alternativa, l'esercente dovrà dimostrare di aver già provveduto ad effettuare l'ordine del termo scanner obbligatorio e di rendere disponibile, per un eventuale controllo e verifica da parte delle forze dell'ordine allo scopo preposte, una autocertificazione resa dal cliente con la quale lo stesso dichiara di non essere affetto da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) per i quali è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio;

- l'utilizzo di visiera completa trasparente da parte dell'operatore esercente. In alternativa, considerata la difficoltà di approvvigionamento di visiera completa trasparente, è consentito l'uso di occhiali protettivi che garantiscano un adeguato livello di protezione degli occhi dell'operatore esercente;

- d. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
- e. Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.
- f. E' altresì fatto obbligo all'esercente la messa a disposizione di Gel igienizzante al servizio dei clienti che dovranno farne obbligatoriamente uso sia all'ingresso nel locale che all'uscita dal medesimo;

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità pubblica sul sito istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020 il parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) rilevato per ciascun Comune della Sardegna.

Il Sindaco con l'Ufficio Tecnico sono tenuti a verificare quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti. Qualora il numero R_t (R con t) dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, si procederà all'immediata revocare della presente ordinanza, informando contestualmente la Regione Sardegna e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente.

In riferimento agli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie di cui all'art. 24 dell'Ordinanza del Presidente della regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020

al fine di regolamentare e limitare i fenomeni di assembramento nei locali dove si esercitano le attività commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie,, in coerenza con le indicazioni e disposizioni di cui all'art. 24 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n 20 del 02.05.2020 si stabilisce preliminarmente che

- a. l'accesso al negozio dovrà essere consentito nel rispetto del distanziamento personale e divieto di assembramento;
- b. l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone;
- c. gli operatori e i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e preferibilmente, di guanti;
- d. gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio e infine sanificati prima della successiva riapertura;
- e. si raccomanda ai gestori dei negozi di abbigliamento di evitare la "prova e la misurazione" dei capi di vestiario e comunque il contatto del capo di abbigliamento con la "pelle nuda" ,
- f. si raccomanda ai gestori dei negozi di calzature evitare la "prova e la misurazione" delle calzature a pelle nuda.
- g. i titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita;
- h. i titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

Quale ulteriore misura di tutela della salute pubblica e misura di contenimento del rischio di contagio del COVID 19, con la presente ordinanza si prescrivono altresì i seguenti oneri a carico dell'esercente :

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità pubblica sul sito istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020 il parametro dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) rilevato per ciascun Comune della Sardegna.

Il Sindaco con l'Ufficio Tecnico sono tenuti a verificare quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti. Qualora il numero R_t (R con t) dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, si procederà all'immediata revocare della presente ordinanza, informando contestualmente la Regione Sardegna e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente.

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ess.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

DA' ATTO

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Nuoro con propria nota prot. 7541 del 05.05.2020, limitatamente alla parte che riguarda la riapertura degli esercenti i cosiddetti servizi alla persona;

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Marghine e a tutte le Forze dell'Ordine cui la presente ordinanza è notificata il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico Ing. Sergio Garau;

che copia del presente provvedimento venga trasmesso

- Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Marghine, pec: polizialocale@pec.unionemarghine.it
- Al Commissariato di P.S. di Macomer, pec: comm.macomer.nu@pecps.poliziadistato.it
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Macomer, pec: tnu25373@pec.carabinieri.it
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna; pecpresidenza@pec.regione.sardegna.it
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;
pecprotezione.civile@pec.regione.sardegna.it
- All'Azienda ATS Sardegna; pecprotocollo.generale@pec.atssardegna.it
- - Alla Questura di Nuoro; pecgab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it
- alla Prefettura di Nuoro, pec: protocollo.prefnu@pec.interno.it

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Macomer.

Macomer, 13 maggio 2020

Il Sindaco

Dott. Antonio Onorato Succu

